

# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244 )

**AFFIDAMENTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 55 DEL D. LGS. 163/06, DEI  
SERVIZI ALBERGHIERI, DI RISTORAZIONE E BAR, DI PULIZIA DEI LOCALI E  
DELLE AREE ESTERNE PRESSO IL CENTRO DI SOGGIORNO MONTANO  
DELLA POLIZIA DI STATO DI MERANO (BZ)**

**Capitolato amministrativo/Schema di Contratto – CIG n. 464305308C**

1. Il Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, con sede legale in Piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma, codice fiscale n. 80183070582, rappresentato dal Dirigente Delegato pro-tempore \_\_\_\_\_;
2. La Società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_ - P.I. \_\_\_\_\_, rappresentata dal \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Legale Rappresentante.

## **Premesso che**

- con Legge 12 novembre 1964 n. 1279 è stato istituito il Fondo di Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza al quale è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico; tale Fondo è regolamentato da uno Statuto approvato con Decreto del Presidente della Repubblica il 9 maggio 1968 n.923 (una successiva modifica è stata approvata con il D.P.R. n. 464 del 5 giugno 1985);
- con D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 244 - a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - il citato Ente è stato riordinato ed ha cambiato denominazione in "Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato";
- le finalità dell'attività istituzionale del Fondo di Assistenza è l'assistenza in favore del personale della Polizia di Stato mediante interventi complementari ed integrativi di quelli già realizzati dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e da altri enti e istituzioni assistenziali, senza finalità di lucro;
- l'oggetto dell'attività istituzionale del Fondo di Assistenza è il perseguimento dell'assistenza sociale diretta ed indiretta a favore del personale della Polizia di Stato secondo le modalità indicate nella Legge istitutiva e nello Statuto vigente;
- che il Fondo di Assistenza intende favorire e promuovere iniziative di attività di aggregazione, culturali, ricreative e di relazioni professionali tra il personale della Polizia di Stato e quello di altre Forze di Polizia, Amministrazioni Pubbliche, Enti ed Associazioni;
- il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1974 n. 70" che prevede la vigilanza del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze sui bilanci del Fondo di Assistenza;

# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244 )

---

- la legge 21 marzo 1958, n. 259 recante “Partecipazione della Corte dei Conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria” che sottopone al controllo contabile della Corte dei conti gli atti del Fondo di Assistenza;
- il Fondo di Assistenza, è proprietario dell’Immobile e dei locali nei quali viene erogato il servizio in argomento e ne ha piena autonomia gestionale (rogito Notaio Giuseppe Buoncristiano n. di Rep. 25969 del 24.5.1967);
- il Consiglio di Amministrazione del Fondo nella seduta del 31 ottobre 2012 ha autorizzato la procedura aperta in ambito U.E. ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, in relazione alla necessità di attuare il rilancio della struttura, anche in attuazione della fase di sperimentazione approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10.6.2011;
- che allo scopo di assicurare i servizi alberghieri, di ristorazione e bar, di pulizia dei locali e delle aree esterne presso il citato Centro montano, è stata indetta apposita gara ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- dall’esito delle procedure di gara l’appalto è stato aggiudicato alla Società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, giusta delibera del \_\_\_\_\_;
- l’impresa ha dichiarato di possedere l’organizzazione e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per eseguire il servizio alle condizioni tutte di cui al presente contratto ed all’allegato capitolato speciale d’oneri, nonché di essersi assicurata o di potersi assicurare la fornitura dei materiali e l’impiego di personale occorrente per soddisfare pienamente le esigenze del servizio richiesto e degli eventuali imprevisti;
- l’impresa ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto e dal capitolato speciale d’oneri definisce in modo adeguato e completo l’oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per l’esatta valutazione dello stesso e dei relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per assicurarne l’esecuzione a regola d’arte;
- l’impresa conferma di essere a conoscenza delle condizioni in cui il servizio dovrà essere eseguito;
- l’impresa ha presentato polizza assicurativa con massimale unico per sinistro non inferiore a € \_\_\_\_\_ stipulata con \_\_\_\_\_ a copertura di tutti i rischi di responsabilità civile per danni a persone e/o cose, tanto dell’Ente che di terzi, comunque arrecati in dipendenza e/o a causa dello svolgimento delle attività contrattuali. La polizza deve avere una durata pari a quella del presente contratto, o, qualora la durata sia inferiore, l’Istituto, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rinnovare la polizza citata per il periodo rimanente;
- l’impresa ha prestato garanzia definitiva sotto forma di polizza fideiussoria sottoscritta con la Società \_\_\_\_\_ per un importo di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ ) calcolata ai sensi dell’art. 113, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e della determinazione n. 7 dell’11/09/2007 adottata dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. La garanzia deve avere una durata pari a quella del presente Contratto o, qualora la durata sia inferiore, l’impresa, con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegna a rinnovare la garanzia per il periodo rimanente;
- l’Ente ha acquisito le certificazioni di cui all’art. 38 comma 1 lettera g) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. rilasciate dall’Agenzia delle Entrate di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per la Società \_\_\_\_\_;

# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244 )

---

- l'Ente ha acquisito le certificazioni rilasciate dagli enti assicurativi e previdenziali comprovante la regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa in data \_\_\_\_\_ per la Società \_\_\_\_\_;
- in data \_\_\_\_\_ l'Impresa ha comunicato il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'offerta tecnica (all. A) e l'offerta economica (all. B) di codesta Impresa, allegate al presente contratto quale parte integrante, sono accettate e sono riferite all'affidamento dei servizi in argomento;
- nessuna pretesa, ad alcun titolo, potrà mai essere avanzata dall'Impresa in relazione alla disponibilità delle aree e dei locali oggetto dei servizi in seno al Centro di soggiorno in questione;
- la struttura in cui si svolge il servizio del Centro di soggiorno, è situata all'interno del compendio il cui accesso è riservato esclusivamente agli appartenenti alla Polizia di Stato in servizio e in quiescenza, agli appartenenti dell'Amministrazione Civile dell'Interno in servizio presso il Dipartimento della P.S., alle famiglie degli aventi diritto, eventuali ospiti e convenzionati e altri aventi diritto individuati dal Regolamento del Centro o autorizzati dal Consiglio di Amministrazione;
- l'Impresa, prende atto che tutte le licenze, autorizzazioni e permessi, comunque denominati, da esse richiesti e ad essa rilasciati in conseguenza del servizio oggetto del contratto, non sono dalla stessa trasferibili o modificabili e dovranno essere riconsegnati alle Amministrazioni concedenti (Comune, ASL, CCIAA, Demanio, ecc.) alla cessazione del contratto per qualunque causa, qualora il Fondo di Assistenza non ritenesse opportuno subentrarvi:

## **Articolo 1**

*(Definizione dei contraenti)*

Nel presente Capitolato Amministrativo:

1. il Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato è indicato con le parole "Fondo Assistenza", rappresentato nei modi prescritti dalle norme in vigore;
2. il contraente \_\_\_\_\_ è indicato con la parola "Impresa", rappresentata nei modi prescritti dalle norme in vigore.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

## **Articolo 2**

*(Oggetto del contratto)*

Formano oggetto del contratto i servizi alberghieri, di ristorazione e bar, di pulizia dei locali, di manutenzione ordinaria, delle attrezzature da cucina, compreso il reperimento delle derrate alimentari, da espletarsi presso il Centro di soggiorno montano della Polizia di Stato di Merano (BZ), in favore del personale della Polizia di Stato nonché del personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno in servizio al Dipartimento della P.S. e Uffici periferici, meglio specificati nel Capitolato Tecnico nel quale sono altresì disciplinati gli adempimenti riferiti ai servizi alberghieri, di ristorazione, bar, di pulizia dei locali e delle aree esterne che, sottoscritto dalle parti, ne

# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244 )

---

costituisce parte integrante, nonché dal Progetto Tecnico, e relativi allegati, presentati dalla Impresa in sede di gara.

Sono a totale carico dell'Impresa le spese per le utenze quali il gas, gasolio riscaldamento, energia elettrica e acqua, nonché le spese relative alla tassa rifiuti solidi urbani e comunque tutti gli oneri connessi allo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento.

## **Articolo 3**

*(Norme regolatrici dell'appalto)*

L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza delle norma, dei patti, oneri e condizioni previsti:

- a) dal contratto e dai capitolati che le parti, in possesso di copia dei predetti dichiarano di ben conoscere e accettare nonché dalla dichiarazione di offerta economica e dal progetto organizzativo presentato in sede di gara;
- b) dal documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, che si allega al presente contratto;
- c) dalla Legge e dal Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, R.D. 23 maggio 1924 n. 827, e successive modificazioni);
- d) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria, in materia di appalti pubblici di servizi, ed in particolare da quelle di cui al D.Lgs. n. 163/06, ss.mm.ii.;
- e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati;
- f) dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- g) dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
- h) dalla legge 25 gennaio 1994 n. 82 e successive modifiche e integrazioni;
- i) dalle leggi regionali e comunali, in quanto applicabili;
- j) D. Lgs. del 27 ottobre 2009 n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);
- k) D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- l) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 relativo al "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- m) D.P.R. 29 ottobre 2010 n. 244 regolamento di riordino del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato a norma dell'articolo 26, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

## **Articolo 4**

*(Notifiche e comunicazioni)*

# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244 )

---

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa vanno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata, per le Imprese soggette a tale obbligo, mentre per le Società non obbligate all'utilizzo della PEC le notifiche e comunicazioni potranno essere effettuate a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento, o a mezzo telegramma in caso di urgenza presso la sede dichiarata. Esse possono essere effettuate, ad eccezione di quella prevista dall'articolo 35 (Domicilio legale), anche in modo diretto per consegna a mano ad incaricato qualificato, o con mezzo fax qualora sia stata autorizzata tale procedura di comunicazione dall'Impresa e dal Direttore dell'esecuzione, e di detta consegna deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell'avvenuta notifica.

La PEC del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato è:  
dipps.fondodiassistenzaps@pecps.interno.it

## **Articolo 5**

*(Durata del contratto)*

L'appalto disciplinato dal contratto ha la durata di mesi 48 (quarantotto), a decorrere dalla data di stipula.

L'Ente si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, nelle ipotesi previste dall'articolo 11 del D.Lgs. 163/2006, previa costituzione della garanzia di esecuzione di cui al successivo articolo 10 (garanzie di esecuzione).

Tutti gli effetti economici e giuridici decorrono dalla data di attivazione del servizio.

Alla scadenza dell'appalto l'Impresa sarà tenuta, a richiesta del Fondo Assistenza, alla prosecuzione del servizio alle medesime condizioni in esso stabilite, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e, quindi, fino all'effettivo subentro di altro operatore economico. E', comunque, espressamente vietato il rinnovo tacito del contratto.

Nel caso di un eventuale proroga del contratto, ai sensi dell'articolo 125 comma 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, saranno corrisposti gli importi dovuti secondo le condizioni poste al successivo articolo 6 (valore contrattuale e modalità di pagamento).

Per quanto concerne gli oneri a carico dell'Impresa (utenze e altri oneri) saranno a carico della stessa impresa fino all'effettiva riconsegna del Centro, a seguito di verbale di riconsegna redatto e sottoscritto dal Direttore di esecuzione e Responsabile della Ditta.

## **Articolo 6**

*(Valore contrattuale e modalità di pagamento dei corrispettivi)*

Il valore complessivo dell'appalto, determinato a corpo e non a misura, è quantificato in € \_\_\_\_\_, oltre IVA, di cui € \_\_\_\_\_ per utenze e altri oneri gravanti sul Centro di soggiorno, ad eccezione di quanto indicato all'art. 2 (Ammontare dell'appalto) del Disciplinare di gara. Gli oneri sulla sicurezza sono stati indicati in € \_\_\_\_\_.

L'importo è indicato ai soli fini della determinazione del valore complessivo del contratto che si ribadisce presunto.

# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244 )

Per la gestione dei servizi oggetto del presente contratto il Fondo di Assistenza corrisponderà all'Impresa **un compenso per ogni singola prestazione, effettivamente accertata, erogata per soggiorni in formula di “Pensione completa” (soggiorno comprendente cena, pernottamento, prima colazione e pranzo), o in “Mezza pensione” (soggiorno comprendente la cena, il pernottamento e la prima colazione) o per il solo “Pernottamento e prima colazione”, nonché per i pacchetti vacanze.**

All'Impresa verrà corrisposto il solo ammontare del compenso per le prestazioni effettivamente accertate alla fine di ciascun mese sino alla data di scadenza fissata dal contratto.

A tal fine dovrà essere presentato, unitamente alla fattura mensile, un report dal quale si evincano il numero delle prestazioni erogate nelle formule sopra esposte, a favore degli ospiti della struttura alberghiera, suddivise, altresì, per adulti e minori, vistato in contraddittorio con il Direttore del Centro.

- Stagionalità dei flussi di clientela alta - (Periodi di Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e mesi di Luglio, Agosto e Dicembre)

€. \_\_\_\_\_ (IVA esclusa) pro capite per la pensione completa adulti;  
€. \_\_\_\_\_ (IVA esclusa) pro capite per la mezza pensione adulti;  
€. \_\_\_\_\_ (IVA esclusa) pro capite per il pernottamento e prima colazione adulti;

- Stagionalità dei flussi di clientela bassa: (Restante periodo dell'anno)
- €. \_\_\_\_\_ (IVA esclusa) pro capite per la pensione completa adulti;  
€. \_\_\_\_\_ (IVA esclusa) pro capite per la mezza pensione adulti;  
€. \_\_\_\_\_ (IVA esclusa) pro capite per il pernottamento e prima colazione adulti;

**Verranno, inoltre, corrisposti all'impresa gli importi, previsti per i “pacchetti vacanza” ed allegati al capitolato tecnico, e determinati sulla base dei prezzi sopra indicati, che di seguito si riportano:**

## **Pensione completa**

€. \_\_\_\_\_ (IVA esclusa) pro capite per pacchetto g.3 adulti;  
€. \_\_\_\_\_ (IVA esclusa) pro capite per pacchetto g.4 adulti;  
€. \_\_\_\_\_ (IVA esclusa) pro capite per pacchetto g.5 adulti;

## **Mezza pensione**

€. \_\_\_\_\_ (IVA esclusa) pro capite per pacchetto g.3 adulti;  
€. \_\_\_\_\_ (IVA esclusa) pro capite per pacchetto g.4 adulti;  
€. \_\_\_\_\_ (IVA esclusa) pro capite per pacchetto g.5 adulti;

## **Pernottamento e 1<sup>a</sup> colazione**

€. \_\_\_\_\_ (IVA esclusa) pro capite per pacchetto g.3 adulti;  
€. \_\_\_\_\_ (IVA esclusa) pro capite per pacchetto g.4 adulti;  
€. \_\_\_\_\_ (IVA esclusa) pro capite per pacchetto g.5 adulti;

Per la formula “lastminute” e per le “tariffe speciali” di cui alla Parte 1<sup>a</sup> (Ammissione degli ospiti al Centro) del Capitolato Tecnico, il prezzo da corrispondere all'Impresa da parte del Fondo di

# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244 )

---

Assistenza sarà preventivamente fissato e autorizzato dal Fondo di Assistenza stesso, su proposta dell'Impresa, e individuato, in modo proporzionale, secondo la formula sotto indicata che prende a riferimento i corrispettivi dovuti all'impresa determinati in sede di gara e le tariffe applicate agli ospiti in via ordinaria:

**PC x TdA : TA = Prezzo** da corrispondere per pacchetti e lastminute

Dove **PC** è il prezzo corrisposto contrattualmente all'Impresa (ES: per un giorno in pensione completa); **TdA** è la tariffa da applicare per la formula prevista per il "pacchetto vacanza" o "lastminute" e **TA** è la tariffa applicata dal Fondo ai frequentatori in via ordinaria.

Per i bambini di età compresa tra i 2 e gli 8 anni non compiuti, sarà corrisposto l'importo ridotto del 40% per l'alta stagione e del 50% nella bassa stagione, mentre per i minori di età compresa tra gli 8 anni e i 12 anni non compiuti sarà corrisposto l'importo ridotto del 30% per l'alta stagione e del 40% per la bassa stagione, sui prezzi sopra indicati.

Per bambini da 0 a 2 anni non compiuti il soggiorno è gratuito e non è previsto alcun compenso per l'Impresa.

**Per tutti i frequentatori nelle condizioni riconosciute "diversamente abili", sarà corrisposta una riduzione del 20% sugli importi dovuti all'impresa e previsti per le ordinarie formule di soggiorno.**

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali, dedotte le eventuali penalità in cui l'Impresa è incorsa, viene effettuato successivamente alla fine di ciascun mese di servizio prestato, dietro presentazione di fattura fiscale, redatta secondo le norme in vigore e riportante il numero di C.I.G.

I pagamenti saranno disposti esclusivamente per le prestazioni effettuate nel periodo di riferimento e comprovate dalle ricevute dei versamenti bancomat/carte di credito o copia assegni bancari dei clienti.

I prezzi sopra indicati sono stati determinati prendendo in considerazione le ultime variazioni dei prezzi di mercato di tutti i servizi necessari; i corrispettivi chiesti sono competitivi e sono stati determinati in un corretto rapporto costi/prestazioni che verrà mantenuto per tutta la durata dell'appalto. L'Impresa, pertanto, rinuncia sin d'ora a richiedere la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1467 cod. civ. per sopravvenuta eccessiva onerosità, nonché la revisione ex articolo 1664 c.c..

Il Fondo è parimenti tenuto all'osservanza dei doveri di solidarietà, a preservare gli interessi dell'Impresa con l'adozione di una condotta che non gli arrechi danno nel conseguimento dell'utile contrattuale in conformità agli artt. 1175, 1337, 1362 e 1366 del Cod Civ.

Le fatture sono presentate al Direttore del Centro, che le rimette al Fondo di Assistenza al più presto possibile, e comunque non oltre 10 giorni dalla data di presentazione da parte dell'Impresa con

# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244 )

---

timbro e firma del Direttore del Centro, da cui risulti che la prestazione è avvenuta regolarmente e che pertanto si potrà procedere al pagamento.

Per ottenere i pagamenti, l'Impresa deve essere in regola con la propria situazione previdenziale ed assicurativa, fornendo al Fondo di Assistenza, per ogni pagamento, i dati della Società per la richiesta del Documento Unico Regolarità contributiva (DURC) da parte dell'Ente.

I pagamenti vengono disposti dal Fondo di Assistenza, c.f. n. 80183070582 entro **60 giorni** dalla data della fattura, ad avvenuta verifica della regolarità formale e sostanziale del procedimento.

Il corrispettivo sarà accreditato a cura della B.N.L. - sportello Ministero dell'Interno - Tesoriere dell'Ente, mediante bonifico sul conto corrente bancario dell'Impresa \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_. Le persone delegate ad operare sul conto corrente bancario del Fondo di Assistenza sono il Dirigente Delegato pro-tempore e il Segretario pro-tempore. Il numero CIG relativo ai servizi è il n. **464305308C**.

L'Impresa si impegna a comunicare tempestivamente al Fondo di Assistenza eventuali variazioni circa le modalità di accredito da utilizzare; in caso di difetto di comunicazioni di tal genere, non potranno essere imputati all'Ente eventuali errori e/o ritardi nel pagamento disposto a favore dell'Impresa.

Sulle somme dovute potranno essere operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti al Fondo Assistenza a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Sono, altresì, a carico dell'Impresa, la richiesta delle autorizzazioni amministrative, delle licenze e degli oneri connessi, compresa la certificazione di conformità, eventualmente da presentare alle Amministrazioni competenti per il servizio fornito.

## **Articolo 7**

*(Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)*

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, ed è tenuto a comunicare all'Amministrazione "gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (...) entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su di essi" (art. 3 co. 7, L. n. 136/2010).



# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244 )

---

## **Articolo 8**

*(Revisione del compenso)*

Il corrispettivo pattuito al netto di IVA, potrà essere soggetto a revisione annuale ai sensi e con le modalità previste dalla legge n. 724 del 23 dicembre 1994, art. 44 commi 4 e 6.

Ai sensi di tale norma, i canoni annuali di aggiudicazione saranno rinegoziati tenendo conto di tutte le condizioni e modalità qualificanti i servizi alla data di pubblicazione sulla G.U. dei prezzi di mercato di cui al citato comma 6 purché la pubblicazione stessa avvenga entro la durata del contratto.

Ai sensi dell'art. 115, del D.L.vo 12.4.2006, n. 163, la revisione del prezzo viene operata dai dirigenti responsabili della procedura contrattuale sulla base di una istruttoria cui, a richiesta, può partecipare il contraente e dall'esito della quale viene definito il nuovo prezzo.

In alternativa, nelle more della pubblicazione dei costi standardizzati di beni e servizi, la revisione di cui all'art. 115 del D.Lgs 163/2006 verrà effettuata sulla base dell'indice FOI pubblicato dall'ISTAT.

I corrispettivi convenuti in sede di gara per le varie formule di soggiorno potranno essere sottoposti a revisione, per la sola quota delle utenze incidente sui corrispettivi stessi, qualora siano effettuati dall'Ente lavori straordinari, durante il periodo contrattuale, su impianti per il riscaldamento, elettrico, idrico e a gas, che consentano un risparmio in termini economici per minori consumi.

Al fine di una più completa valutazione per la determinazione della revisione di cui sopra, verrà effettuato un monitoraggio, con cadenza periodica di 18 mesi, a cura dell'Ente in accordo con l'Impresa, con il quale si rileverà l'andamento delle presenze, il gradimento del servizio da parte dei frequentatori, la durata media dei soggiorni e la composizione delle famiglie, i costi sostenuti dall'impresa e il volume d'affari.

Attualmente, sono applicate ai frequentatori le tariffe nelle varie formule di pensione, così come indicate dal Consiglio di Amministrazione del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato nella seduta del 10 giugno 2011 in cui è stata deliberata la rimodulazione delle stesse. (Vedi Capitolato tecnico - Allegato "Tariffe applicate" )

## **Articolo 9**

*(Esecuzione in danno)*

Qualora l'Impresa non dia corso, anche parzialmente, alle prestazioni del presente Contratto o in caso di ritardo nell'adempimento, di rifiuto ad adempiere ovvero qualora non vengano raggiunti gli obiettivi richiesti, e salvo il diritto alla risoluzione del contratto ed all'addebito delle penali previste contrattualmente, il Fondo di Assistenza avrà facoltà di fissare un termine perentorio per ottenere l'adempimento.

Il suddetto termine, che non potrà essere inferiore a 10 giorni, decorrerà dal momento in cui l'Impresa riceverà la comunicazione scritta da parte del Fondo di Assistenza della fissazione del termine. Decorso inutilmente detto termine per l'adempimento, il Fondo di Assistenza avrà il diritto

9/26

# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244 )

---

di provvedere alla esecuzione direttamente o tramite terzi. Gli oneri sostenuti dal Fondo di Assistenza saranno ad esclusivo carico dell'Impresa appaltatrice, che sarà altresì tenuta al risarcimento dei danni per inadempimento.

## **Articolo 10**

*(Garanzia di esecuzione)*

A garanzia della regolare ed integrale esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, l'Impresa presenta garanzia fideiussoria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ della Società \_\_\_\_\_, che ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 risulta corrispondere al 10% dell'importo totale dell'appalto, riferito a mesi 48 (quarantotto) quantificato in € \_\_\_\_\_ comprensivo del valore attuale dei beni impiegati, dell'ammontare dei costi presunti relativi alle bollette ed altri oneri di cui al precedente art. 6 (Valore contrattuale e modalità di pagamento - Oneri a carico dell'Impresa), quantificati in € \_\_\_\_\_ annui, e comunque riferiti anch'essi alla durata del rapporto negoziale. Detta percentuale può essere ridotta del 50% ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 113 del Codice degli Appalti, D.Lgs. 163/2006.

L'importo della garanzia sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

L'Impresa è tenuta, inoltre, ad osservare per la stipula della garanzia, quanto indicato negli articoli 1, 2, 3 e seguenti del D.P.R. 207/2010.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta.

La garanzia, progressivamente svincolata ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, in misura dell'avanzamento dei servizi e previa verifica di conformità prevista nel successivo articolo 12 (verifica di conformità) dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Fondo di Assistenza, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

L'ammontare residuo di tale garanzia rimane vincolata, finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e viene reintegrata a mano a mano che su di essa il Fondo di Assistenza operi prelevamenti per fatti connessi alla esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga secondo i termini e le modalità indicati all'art. 19 (forme di inadempimento), sorgerà per il Fondo di Assistenza, la facoltà di risolvere il contratto, affidando l'appalto ad altra ditta in danno di quella contraente.

A pena di decadenza dall'aggiudicazione, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile e della decadenza di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

L'Istituto Bancario o Assicurativo è tenuto ad effettuare il versamento della somma garantita presso la B.N.L. – sportello Ministero Interno – codice IBAN IT44P0100503374000000014500, intestato al Fondo di Assistenza.

# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244 )

---

La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La polizza fideiussoria dovrà essere presentata corredata di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia.

## **Articolo 11**

*(Direttore dell'Esecuzione - Verbale di affidamento in uso dei locali e delle attrezzature –  
utilizzo di attrezzature e materiali dell'Amministrazione – Vestiario e dotazioni per il  
personale)*

Ai sensi dell'art. 300 e seguenti del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, (Codice dei contratti pubblici), è nominato il Direttore pro-tempore del Centro di soggiorno quale Direttore dell'esecuzione che dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

1. coordinare, dirigere ed effettuare il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato;
2. assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano conformi ai documenti contrattuali;
3. svolgere tutte le attività espressamente demandate dal codice dei contratti o dal relativo regolamento, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.

Al momento dell'affidamento in uso dei locali e delle attrezzature dovrà essere redatto un "Verbale di affidamento in uso", firmato dalle Parti, nel quale verrà evidenziato lo stato di conservazione e di funzionamento degli stessi, **anche mediante documenti fotografici**, verbale che dovrà essere restituito al termine del periodo contrattuale, così come al momento consegnato.

Le attrezzature mobili, ritenute dall'Impresa inadeguate od insufficienti, potranno essere sostituite dalla medesima Impresa, con attrezzature mobili di proprietà.

L'Impresa è tenuta ad usare i locali in consegna, per la destinazione d'uso fissata, con ordinaria diligenza, al pari di quanto le viene consegnato in custodia.

L'Impresa non può apportare, di sua iniziativa, alcuna modifica ai locali, attrezzature e materiali alla stessa affidati senza il preventivo benestare scritto del Fondo di Assistenza. Le eventuali modifiche o migliorie apportate, previa autorizzazione, si intendono acquisite dal Fondo di Assistenza, fermo restando il diritto per quest'ultimo di chiederne il ripristino nello stato originario.

Il Fondo di Assistenza, direttamente o attraverso il Direttore dell'esecuzione, ha la facoltà, in qualunque momento, di procedere a verifiche dello stato di conservazione e funzionalità di quanto consegnato.

Le richieste di rimborso per danno a locali ed attrezzature, nonché per ammanchi e guasti devono essere formulate dal Direttore del Centro per iscritto entro un mese dal relativo accertamento e l'Impresa ne risponde ai sensi e con le modalità di cui al contratto. Il Fondo di Assistenza ne addebita l'importo, analogamente a quanto previsto per le penalità del contratto stesso, sempre che l'Impresa non provveda alla riparazione e al reintegro.

# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244 )

---

Se la contestazione è mossa ad avvenuta conclusione dell'obbligazione, il danno è liquidato mediante recupero dei crediti al momento esistenti, ovvero mediante incameramento dell'importo fideiussorio.

Analogo verbale di riconsegna dovrà essere redatto al termine, a qualunque titolo, del rapporto contrattuale.

Per la disciplina degli aspetti relativi all'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, del vestiario e delle dotazioni per il personale, e in genere dei materiali di proprietà del Fondo Assistenza, nonché di quella relativa al rilascio e all'inventario, le Parti fanno rinvio a quanto previsto negli atti di gara e negli allegati.

L'Impresa si obbliga a mettere a disposizione e a far accedere ai locali, in qualunque momento, su richiesta del Fondo di Assistenza, il personale dello stesso Ente incaricato e il personale della Polizia di Stato, ai fini della redazione di atti propedeutici all'eventuale gara da espletare o inventario da effettuare, pena la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

L'Impresa si obbliga a mettere a disposizione locali interni ed aree esterne, per i quali è indispensabile procedere a lavori di straordinaria manutenzione da parte dell'Ente, per i periodi strettamente necessari e concordati tra le parti, senza avanzare alcuna pretesa di ordine economico.

## **Articolo 12**

*(Verifica di conformità)*

Ai sensi dell'art. 313 del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006, resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.

La verifica di conformità dovrà essere effettuata dal Direttore dell'esecuzione mediante la redazione di apposito verbale.

Ai sensi dell'art. 324 del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procederà allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

## **Articolo 13**

*(Personale impiegato)*

L'Impresa è obbligata ad effettuare il servizio con mezzi propri, gestione a proprio rischio ed a regola d'arte, secondo quanto previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale d'onere, nelle dichiarazioni di offerta economica e tecnica, presentate in sede di gara, nonché nel rispetto delle indicazioni impartite dal Referente del Centro – Direttore dell'Esecuzione, soprattutto in riferimento alle modalità di svolgimento del servizio tali da evitare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli impianti e delle attività interessate dal servizio, anche se ciò comporti l'esecuzione del servizio stesso a gradi, limitando le prestazioni ad alcuni ambienti o aree e con sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale dell'Impresa a percorsi più lunghi e disagiati.

# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244 )

---

Sono a totale carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo indicato nel presente contratto, tutti gli oneri ed obblighi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento del servizio, ivi inclusi:

- gli oneri relativi agli spostamenti del personale;
- le spese per l'acquisto delle uniformi per il proprio personale;

L'Impresa, inoltre, si impegna ad attenersi alle disposizioni emanate dalla Direttore dell'esecuzione nell'intento di mantenere sui luoghi di lavoro un contegno adeguato da parte del personale dipendente, nonché ad utilizzare personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche appropriate alle esigenze di ogni specifica prestazione contrattuale, secondo le modalità indicate e in conformità a quanto riportato nell'offerta tecnica sulle qualifiche professionali e sulle esperienze lavorative pregresse documentate.

All'inizio dell'appalto, l'Impresa comunicherà per iscritto l'elenco nominativo, corredato da copia di un valido documento di riconoscimento delle persone impiegate, con le complete generalità, compreso il relativo domicilio, nonché le qualifiche e le mansioni possedute ed il settore di utilizzo di ognuno. Analoga comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato, entro 5 giorni da ciascuna variazione.

Il Fondo può chiedere, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione delle persone non gradite che risultino inadeguate, incapaci o manifestino contegno non corretto. In tal caso, l'Impresa dovrà provvedere entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora l'Impresa non ottemperi al secondo invito scritto del Fondo Assistenza a sostituire il proprio personale, il Fondo Assistenza stesso può dichiarare risolto il contratto ed affidare il servizio in danno all'Impresa.

L'Impresa deve assicurare al personale idonei capi di vestiario, uniformi per ogni settore di specifica attività, nonché – ove previsto dalla legislazione vigente – capi speciali antinfortunistici (dotazioni di protezione individuale), formando e informando il personale stesso sull'osservanza delle norme di sicurezza per l'uso delle attrezzature, sull'impiego dei prodotti chimici e sulle procedure di preparazione degli alimenti.

Durante il servizio il suddetto personale dovrà tenere un comportamento irreprensibile e formalmente corretto ed indossare la prevista uniforme completa di cartellino di riconoscimento indicante il nominativo dell'operatore e la denominazione dell'Impresa di appartenenza, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.

Fermo restando il termine iniziale di esecuzione del servizio, per tutte le modalità organizzative e di svolgimento del servizio, si rinvia alle specifiche previste nella lettera d'invito e nel capitolato d'onori, richiamando l'attenzione sul rispetto delle fasce orarie programmate, al fine di evitare ogni intralcio allo svolgimento delle attività istituzionali del Centro. Ogni variazione delle modalità operative descritte dovrà essere preventivamente concordata con il Direttore dell'esecuzione.

Dovrà essere garantita, durante tutto il periodo di durata del presente contratto, la reperibilità secondo quanto disciplinato nel Capitolato tecnico.

## **Articolo 14**

*(Osservanza delle condizioni di lavoro)*

L'Impresa è tenuta all'osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico previsto dai contratti collettivi del settore relativo allo specifico servizio

# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

---

svolto e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e anche dopo la scadenza dei contratti collettivi di settore, fino alla loro sostituzione.

Il Fondo di Assistenza, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze ad essa denunciate, si riserva il diritto di attivare gli enti previdenziali in merito alle procedure di versamento sostitutivo della stazione appaltante, ai sensi degli art. 4, 5, 6 del D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il Fondo di Assistenza procederà, per tale azione, al recupero dei crediti al momento esistenti, ovvero mediante incameramento dell'importo fideiussorio.

A tal fine l'Impresa è obbligata, su richiesta del Direttore dell'esecuzione a far prendere visione dei contratti di lavoro dei dipendenti impiegati presso il Centro, comprovanti l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali ai lavoratori impiegati nei servizi.

Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra il Fondo Assistenza e gli addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze dell'Impresa che assume l'esclusiva responsabilità ed il totale rischio delle prestazioni dagli stessi effettuate. Il Fondo di Assistenza rimane estraneo anche ai rapporti di natura economica tra l'Impresa e i suoi dipendenti.

## **Articolo 15**

*(Responsabilità dell'Impresa)*

L'Impresa risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del codice civile nonché del D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81.

L'Impresa è, altresì, responsabile nei confronti del Fondo Assistenza dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. E' responsabile nei confronti del Fondo Assistenza e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti. È fatto obbligo all'Impresa di mantenere il Fondo Assistenza sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Per i beni appartenenti al Fondo di Assistenza, gli ammanni, i deterioramenti e le rotture causate dai dipendenti dell'Impresa i costi per il risarcimento dei danni, saranno a questa addebitati a prezzi di inventario o, se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dal Fondo di Assistenza, senza pregiudizio delle altre sanzioni che possono adottarsi in via giudiziaria.

## **Articolo 16**

*(Obblighi in materia igienico sanitaria e contributiva)*

L'Impresa si impegna ad osservare la vigente normativa igienico sanitaria ed, in particolare, a sostituire il personale dipendente che non risultasse in regola con quanto indicato nel Capitolato.

L'Impresa è obbligata a rilasciare al Direttore dell'esecuzione l'attestazione del possesso della certificazione sanitaria richiesta per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto.

# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244 )

---

E' tenuta, altresì, a effettuare i controlli analitici e microbiologici periodici, con oneri a suo carico, per l'intera durata del contratto dell'acqua proveniente da pozzi o serbatoi, ove presenti, trasmettendo idonea documentazione al Direttore dell'esecuzione.

L'Impresa ha l'obbligo di fornire tutte le dichiarazioni per la verifica della regolarità contributiva nonché della richiesta del DURC da parte dell'Ente.

Ha, altresì, l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta dall'ultimo trimestre.

In materia di adempimenti contributivi, inoltre, si richiamano integralmente gli articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010.

## **Articolo 17**

*(Tutela contro azione di terzi)*

L'Impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati al Fondo di Assistenza ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali.

Per l'assolvimento di tale obbligo risarcitorio, l'Impresa dovrà produrre copia di idonea polizza assicurativa adeguata a coprire i rischi riportati al comma precedente o munirsi, a proprie spese, di appropriata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali non inferiori comunque a Euro 750.000,00 a copertura di qualsiasi rischio causato dal servizio in parola e per i danni derivanti al Fondo Assistenza in conseguenza dell'espletamento del servizio. L'esistenza di tale polizza non libera la Ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa per tutta la durata contrattuale di cui al presente articolo sono condizioni essenziali del presente Capitolato e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

L'Impresa assume, inoltre, le responsabilità e gli oneri derivanti da diritti di proprietà intellettuale, da applicazioni industriali o di altra natura, protette da privativa o altra tutela di legge, spettanti a terzi in ordine ai servizi prestati.

Nel caso venisse, comunque, intentata azione giudiziaria contro il Fondo Assistenza, questo potrà risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte e provvedere all'incameramento della polizza fideiussoria, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'autorità giudiziaria e senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni subiti qualora la cauzione non risultasse a ciò sufficiente.

Se l'azione giudiziaria suddetta dovesse essere intentata a conclusione dell'appalto, il Fondo Assistenza potrà rivalersi sull'Impresa in qualunque tempo, assumendo l'Impresa stessa tutte le conseguenze della lite.

## **Articolo 18**

*(Vigilanza)*

Il Fondo Assistenza, tramite il Direttore dell'esecuzione, vigila sull'osservanza delle condizioni previste dal contratto, dalle leggi e dai regolamenti e prospetta al titolare dell'Impresa o ad un suo delegato l'eventuale necessità di integrare o variare le modalità di espletamento del servizio.

Ha la facoltà di verificare, avvalendosi del Direttore del Centro, in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni anche contabili

# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244 )

---

nonché i pagamenti di tutti gli oneri dovuti. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno di tipo sistematico, a campione e su segnalazione dell'utente del servizio.

Qualora il Direttore dell'esecuzione rilevi delle carenze nella esecuzione dei servizi, ne darà comunicazione all'Impresa, la quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate.

La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che sarà emessa dallo stesso Funzionario.

Le carenze rilevate dal Direttore dell'esecuzione dovranno essere tempestivamente segnalate al Fondo di Assistenza per gli eventuali provvedimenti da adottare nei confronti dell'Impresa.

In caso di inadempimento di quanto richiesto il Fondo di Assistenza si riserva il diritto di applicare le penali previste dal presente contratto.

## **Articolo 19**

*(Forme di inadempimento)*

L'Impresa è formalmente inadempiente quando:

- a) ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio;
- b) non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente, con particolare riguardo alle modalità di esecuzione, agli orari concordati e previsti nel Capitolato. In particolare, non rispetti gli orari di servizio e l'impiego del personale previsto; non osservi le fasce di reperibilità richieste; non osservi le prescrizioni stabilite dalla vigente normativa in materia di igiene del personale nonché di quanto altro previsto dai capitolati;
- c) utilizzi prodotti d'uso o attrezzature non adeguati a quelli richiesti dal capitolato d'oneri, dal contratto e dalle normative di settore, o offerti in sede di gara;
- d) non adempia agli obblighi di cui agli articoli **6** (valore contrattuale e modalità di pagamento – oneri a carico dell'Impresa), **13** (personale impiegato), **14** (osservanza delle condizioni di lavoro);
- e) ometta anche parzialmente di ottemperare agli altri obblighi previsti dal contratto e capitolato d'oneri, nonché di altre normative.

## **Articolo 20**

*(Procedimento di contestazione di inadempienze)*

L'omissione di una prestazione è contestata per iscritto, con le modalità di cui all'art. **4** (Notifiche e comunicazioni) ed in contraddittorio con l'Impresa, dal Direttore dell'Esecuzione, Referente del Centro e comunicata, per conoscenza, al Fondo di Assistenza, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni. L'omesso servizio per astensione dal lavoro dei dipendenti per cause riguardanti in modo specifico l'Impresa contraente non è considerata causa di forza maggiore e, pertanto, l'Impresa stessa ne risponde a pieno titolo.

Il non regolare e soddisfacente espletamento del servizio è contestato per iscritto, con le modalità di cui al precedente art. **4**, dal Direttore dell'Esecuzione, Referente del Centro, all'Impresa e comunicato, per conoscenza, al Fondo di Assistenza, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni



# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244 )

---

## **Articolo 21**

*(Sanzioni per le inadempienze)*

L'omissione, anche parziale, del servizio comporta l'applicazione di penalità per ogni omissione anche parziale contestata. La rilevazione in contraddittorio con la ditta di almeno tre omissioni, notificate con le modalità di cui all'art. 4 (Notifiche e comunicazioni), nel corso del contratto fa sorgere nel Fondo Assistenza il diritto di dichiarare risolto il contratto stesso.

L'espletamento del servizio secondo modalità non regolari e soddisfacenti comporta l'applicazione di penalità per ogni irregolarità anche parziale contestata. La contestazione di irregolarità per almeno tre volte nello stesso anno solare fa sorgere nel Fondo di Assistenza il diritto di dichiarare risolto il contratto.

L'Impresa è soggetta a penalità qualora nell'esecuzione del servizio si verificano inadempienze determinate dall'inosservanza degli obblighi assunti nei precedenti articoli.

Le penalità potranno variare, a seconda della gravità dell'inadempienza in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la durata complessiva dell'appalto, per ogni giorno in cui si è verificata l'inadempienza (omissione e/o irregolarità anche parziale del servizio).

Nel caso specifico di mancato svolgimento del servizio salva l'esecuzione in danno, verrà applicata una penalità calcolata per ciascun giorno di omesso servizio ovvero di una percentuale proporzionalmente ridotta, nel caso in cui l'omissione fosse limitata a periodi inferiori all'intera giornata lavorativa.

Le penalità determinate come indicato ai commi che precedono non potranno complessivamente superare il 10% sull'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione alla entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Di ogni anomalia o mancanza, il Fondo di Assistenza informerà l'Impresa con le modalità di cui all'articolo 4 del presente Capitolato Amministrativo.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati alla Ditta, che dovrà comunicare in forma scritta al Fondo di Assistenza ovvero al Direttore dell'esecuzione le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora le deduzioni presentate non siano accoglibili a insindacabile giudizio del Fondo di Assistenza ovvero del Direttore dell'esecuzione o le stesse non pervengano entro il termine sopra indicato, il Direttore dell'esecuzione procederà all'applicazione delle penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Si precisa che nei casi in cui si applica la penale, resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ex art. 1382 c.c.

L'Impresa non potrà addurre a propria giustificazione, in caso di mancata o parziale effettuazione del servizio, la momentanea carenza di personale.

Il Fondo di Assistenza provvederà a fare eseguire il servizio non svolto dall'Impresa, nel modo che riterrà opportuno, a rischio e spese dell'Impresa stessa.

La prestazione si intenderà eseguita in danno dell'Impresa anche se fatta con personale individuato dal Fondo di Assistenza e la controprestazione sarà computata secondo i prezzi contrattuali o in assenza secondo quelli correnti.

# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244 )

L'ammontare della penalità sarà recuperato con la cauzione prestata.

Le penalità saranno notificate all'Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

La Ditta prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto del Fondo di Assistenza a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. L'Ente, oltre a procedere all'applicazione delle penali, non compenserà le prestazioni non eseguite.

Qualora le mancanze si verificano con frequenza, il Fondo Assistenza potrà risolvere in ogni tempo il contratto previo avviso scritto all'Impresa la quale dovrà, in tal caso, versare la quota dell'importo forfetario giornaliero dovuto relativa ai giorni di effettiva prestazione del servizio deducendo le penalità e la spesa cui andrà incontro ai sensi del successivo art. 22 (Determinazione delle penalità).

Qualora l'inadempienza dipenda da dolo o colpa grave, il Fondo Assistenza potrà dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione prestata. In tali ipotesi, salvo il risarcimento del maggior danno, l'Impresa potrà essere esclusa dalle gare, a norma dell'art. 68 del regolamento di contabilità dello Stato.

## **Articolo 22**

*(Determinazione delle penalità)*

Il Fondo di Assistenza, oltre a quanto indicato all'art. 21 (Sanzioni per le inadempienze), si riserva il diritto di applicare le penalità per ogni prestazione non eseguita o non eseguita conformemente al capitolato tecnico, anche in modo parziale, che verranno detratte dai pagamenti o dalla cauzione prestata dall'Impresa, la quale, in quest'ultimo caso, deve ricostituirla nell'importo originario entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di reintegro secondo le modalità di cui all'art. 4 (Notifiche e comunicazioni).

Resta inteso che l'Impresa deve comunque eliminare gli inconvenienti derivanti dalle inadempienze contrattuali. Ove l'Impresa impieghi il personale per un numero di ore lavorative inferiori a quanto proposto in sede di offerta, il corrispettivo verrà, comunque, ridotto in proporzione alle ore lavorative non effettuate.

Inoltre, l'Ente applicherà ulteriori penali, di seguito specificate, qualora si verificano i seguenti inadempimenti:

Inadempimento	Penale
ritardo nell'inizio dell'esecuzione del servizio	€ 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di attivazione del servizio
ritardo nella consegna del <i>Piano dettagliato delle attività</i>	€ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alle date previste nel capitolato tecnico
ritardo nella consegna del <i>Programma operativo delle attività</i>	€ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alle date previste nel capitolato tecnico
mancato utilizzo da parte del personale dell'Impresa della divisa di lavoro e del cartellino di riconoscimento	€ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni dipendente non in regola
mancata istituzione del registro delle presenze del presente contratto	€ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo

# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244 )

mancata o ritardata sostituzione del personale non gradito	€ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cinque giorni dalla richiesta dell'Ente
numero di ore di servizio effettuato dal personale addetto all'attività inferiore a quello previsto	€ 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni ora, o frazione di ora, non effettuata

L'eventuale risoluzione del contratto, prevista al successivo articolo **28** (Recesso e Risoluzione del contratto), comporta l'affidamento del servizio in danno dell'Impresa fino al termine dell'obbligazione. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La prestazione si intenderà eseguita in danno dell'Impresa anche se fatta con personale individuato dal Fondo di Assistenza e la controprestazione sarà computata secondo i prezzi contrattuali o in assenza secondo i prezzi correnti.

L'omissione del servizio comporta anche il mancato pagamento del compenso pattuito.

## **Articolo 23**

*(Applicazione delle penalità)*

L'importo delle penalità è stabilito dal Fondo Assistenza sulla base delle segnalazioni del Direttore del Centro, con provvedimento da comunicare all'Impresa.

L'importo delle penalità è addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono o, nel caso in cui questi non siano sufficienti, su quelli dipendenti da altri contratti che l'Impresa ha eventualmente stipulato con il Fondo Assistenza.

Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata per l'importo corrispondente alla penalità, onde ripristinare il limite della garanzia di esecuzione di cui al precedente art. **10** (Garanzia di esecuzione).

Le penalità sono notificate all'Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

## **Articolo 24**

*(Subappalto del servizio)*

E' espressamente vietato il subappalto totale e parziale del servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto, la perdita della cauzione ed il riconoscimento dei danni e delle spese causati al Fondo di Assistenza.

Per quanto non indicato al comma precedente si rinvia per l'intera disciplina all'articolo 118 del D. Lgs. 163/2010

## **Articolo 25**

*(Disposizioni Antimafia)*

L'Impresa prende atto che l'affidamento del servizio è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, nei confronti del legale rappresentante e degli altri componenti l'organo di amministrazione e/o di rappresentanza legale della Ditta non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o

# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244 )

---

divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né infine essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'Impresa, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, prende atto che, qualora durante l'esecuzione del contratto fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1, il Fondo Assistenza recederà dal contratto stesso.

L'Impresa si impegna a presentare a richiesta del Direttore dell'esecuzione e, comunque, almeno una volta all'anno tutti i documenti necessari ad ottenere le necessarie informazioni prefettizie in ordine al rispetto della normativa antimafia, nonché a comunicare immediatamente all'Ente stesso, ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive disposizioni in materia:

- l'eventuale istruzione di procedimenti o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi della Ditta stessa, ovvero del/dei suo/suoi legale/i rappresentante/i, nonché degli eventuali ulteriori componenti il proprio organo di amministrazione;

- ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e negli organi di amministrazione;

Qualora l'Impresa non ottemperi agli obblighi di cui al presente comma, il contratto si intenderà risolto di diritto, fatta salva la facoltà del Fondo di Assistenza di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

## **Articolo 26**

*(Divieto di installazione di distributori automatici di generi alimentari e bevande)*

E' fatto divieto di installare distributori automatici di generi alimentari o di bevande.

Sono fatti salvi i contratti attualmente in essere fino alla scadenza fissata nell'atto negoziale

## **Articolo 27**

*(Divieto di cessione del servizio)*

E' fatto divieto all'impresa di cedere, anche parzialmente, il contratto. E' altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal contratto, nonché di conferire procure all'incasso, qualora, ai sensi dell'articolo 117 del D. Lgs. 163/2010, gli stessi non siano stati rifiutati dalla Stazione Appaltante con comunicazione notificata al cedente e cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.

Per la forma e le modalità delle trasformazioni soggettive del titolare del contratto e delle cessioni si rinvia per l'intera disciplina agli articoli 116 e 117 del D. Lgs. 163/2006.

In caso di inosservanza di tale obbligo il Fondo di Assistenza ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell'impresa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

## **Articolo 28**

*(Recesso e Risoluzione del contratto)*

Il Fondo Assistenza, previo avviso scritto e con le modalità di cui all'art. 4, può recedere dal contratto, in tutto o in parte:

# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244 )

---

1. in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
2. in caso di trasferimento in altra sede, chiusura temporanea, riduzione o soppressione del Centro presso cui viene espletato il servizio oggetto dell'appalto, e in ogni caso in cui venisse meno, per legittime circostanze, la necessità del servizio stesso.

Il Fondo Assistenza può dichiarare risolto il contratto:

- a) per inosservanza degli obblighi di cui agli artt.: art. **9** (Esecuzione in danno), **10** (Garanzie di esecuzione), **13** (Personale impiegato), **15** (Responsabilità dell'Impresa), **17** (Tutela contro azione di terzi), **21** (Sanzioni per le inadempienze), **24** (Subappalto del servizio), **25** (Disposizioni antimafia), **27** (Divieto di cessione del servizio), **32** (Riservatezza);
- b) per mancata reintegrazione della garanzia eventualmente ridottasi, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Fondo di Assistenza;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) per inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 116 e 118 del D. Lgs. n. 163/2006, richiamati dal presente contratto e relativi al subappalto e alla cessione di contratto;
- e) in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi oltre alla risoluzione del contratto verrà incamerata la polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- f) in caso di cessazione dell'attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualsiasi titolo dell'Azienda anche se parziale e il Fondo non ritenga di continuare il rapporto ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs n. 163/2006, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62 del citato D.Lgs n. 163/2006, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione;
- g) in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa; in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili dell'Impresa e il Fondo non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci, in caso di morte di qualcuno dei soci, ove l'impresa sia costituita in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari, ove trattasi di società in accomandita ed il Fondo di Assistenza non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- h) accertamento della non corrispondenza al vero, anche in parte, del contenuto delle dichiarazioni rese dalla Ditta nel corso della procedura di gara, in particolare dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/06;
- i) dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con la ditta, di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali, nel corso dello stesso anno solare, ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali;
- j) in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali;

# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244 )

---

- k) in caso di mancata individuazione del referente unico e dei relativi recapiti entro il termine stabilito;
  - l) prestazioni orarie giornaliere inferiori a quanto offerto in sede di gara per più del 10% per ogni mese, per tre mesi consecutivi;
  - m) per violazioni in materia di formazione e sicurezza sul lavoro prevista dalle norme vigenti per il settore specifico;
  - n) per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente;
  - o) in caso di inottemperanza in merito a quanto previsto nel precedente art. 10 (Garanzie di esecuzione);
  - p) nel caso in cui l'Impresa non si avvalga, ai fini del pagamento dell'importo contrattuale di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.
3. L'Impresa è tenuta agli adempimenti dovuti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/8/2010 n. 136 e successive modifiche. In caso di inadempimento il contratto è nullo.

## **Articolo 29**

*(Effetti della risoluzione e del recesso)*

### a) Effetti della risoluzione

La risoluzione del contratto determinerà per il Fondo di Assistenza il diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all'Impresa, incamerando la polizza e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dal Fondo di Assistenza rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. L'affidamento dell'appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo contratto mediante cottimo fiduciario o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

Senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, inoltre, il Fondo di Assistenza procederà ad incamerare la garanzia a titolo di penale nonché all'esecuzione del contratto in danno della Ditta ed all'azione di risarcimento di ogni maggior danno subito.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa nelle forme prescritte, con successiva comunicazione verrà indicato l'importo del danno che le sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti dall'Ente rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto.

Nel caso di minor spesa, nulla compete alla ditta inadempiente, alla quale verranno riconosciuti solo i servizi eseguiti a regola d'arte fino al momento della disposta risoluzione.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per fatti che hanno motivato la risoluzione.

All'impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa senza pregiudizio dei diritti del Fondo di Assistenza sui beni dell'impresa. Nel caso di minore spesa, nulla competerà all'impresa inadempiente.

### b) Effetti del recesso

# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244 )

---

Il recesso dal contratto, totale o parziale, verrà comunicato all'impresa almeno 30 giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisi o determinati da forza maggiore.

In tal caso il Fondo di Assistenza sarà tenuto al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto;
- delle spese sostenute dall'impresa;
- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del valore contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Fondo di Assistenza.

c) **Risoluzione per l'Impresa**

L'Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto:

1. in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile;
2. nel caso in cui l'Ente richieda aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d'obbligo;

La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall'art. 4 (Notifiche e comunicazioni) del contratto.

## **Articolo 30**

*(Clausola risolutiva espressa)*

In ragione dell'immissione in possesso anticipata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., il presente contratto deve intendersi automaticamente ed espressamente risolto in caso di impugnazione della gara d'appalto. In tal caso l'aggiudicatario rinuncia espressamente ad ogni e qualsiasi pretesa in ordine a danni, pretese e diritti derivanti dalla risoluzione del contratto d'appalto.

## **Articolo 31**

*(Spese contrattuali)*

L'Impresa è tenuta al versamento delle spese per la redazione del contratto, per la copia o fotocopia degli atti richiesti, nonché per quelle di bollo e di registrazione del contratto e tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, dovuti secondo le leggi in vigore.

A tal fine l'Impresa espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio d'impresa, che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che il medesimo è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modificazioni ed integrazioni.

Il versamento dovuto per la registrazione deve essere effettuato nei termini previsti dall'Agenzia delle Entrate. La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere consegnata, entro tre giorni, al Fondo di Assistenza.

# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244 )

---

Ove il versamento avvenga con ritardo, l'importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo.

La registrazione del contratto è annuale o con cadenza stabilita dalla citata Agenzia, pertanto l'Impresa è tenuta al rinnovo.

In caso di mancato versamento, il Fondo Assistenza ha facoltà di trattenere la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, dal deposito definitivo ovvero in sede di pagamento dei corrispettivi contrattuali, versandone l'ammontare al competente capitolo di entrata.

La registrazione del contratto deve essere effettuata per ogni anno di vigenza, secondo le leggi vigenti in materia e, copia della ricevuta dell'avvenuta registrazione deve essere comunicata alla Direzione del centro e all'Ente.

## **Articolo 32**

*(Riservatezza)*

L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Capitolato Amministrativo. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Fondo Assistenza ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Fondo Assistenza.

## **Articolo 33**

*(Privacy)*

Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003, cui si rinvia per l'intera disciplina, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di natura civilistica, fiscale e per finalità gestionali.

Ai sensi del citato Decreto Legislativo si informa che il titolare dei dati rilasciati per la stipula dell'atto è il Dirigente responsabile del procedimento e gli incaricati sono gli addetti alla sezione contratti.

I dati forniti dall'Impresa saranno raccolti presso la Direzione del centro e il Fondo di Assistenza per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) sarà svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all'instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipula dell'atto; per



# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244 )

---

l'aggiudicatario il conferimento è, altresì, obbligatorio ai fini della stipulazione dell'obbligazione contrattuale e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di legge.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella personale del Responsabile unico del procedimento Primo Dirigente della Polizia di Stato Dott.ssa Lucia De Lemmi.

## **Articolo 34**

*(Utilizzo dei marchi e dei loghi -pubblicazione)*

Per le finalità connesse all'applicazione del presente atto negoziale l'Impresa autorizza l'utilizzo del proprio nome e marchio. Altre forme di utilizzo dovranno essere espressamente autorizzate dalla Stessa.

All'Impresa è fatto espresso divieto di utilizzare il marchio di servizio, il logo "Polizia di Stato" nonché lo stemma araldico, in quanto oggetto di registrazione ai sensi dell'art. 6 ter della convenzione di Parigi e del D. Leg.vo 10.2.2005 nr. 30.

Non potranno essere altresì utilizzati tutti gli altri simboli connessi alla Polizia di Stato, con utilizzo o meno di colori e caratteri istituzionali, senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

## **Articolo 35**

*(Domicilio legale)*

Agli effetti del contratto:

- il Fondo di Assistenza elegge il proprio domicilio in via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma;
- l'Impresa elegge il proprio domicilio legale presso la sede di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ - CAP \_\_\_\_\_.

Qualunque variazione del domicilio sopra dichiarato dovrà essere comunicato al Fondo di Assistenza nelle forme previste dall'articolo 4 (Notifiche e comunicazioni) del presente contratto.

## **Articolo 36**

*(Controversie e foro competente)*

Per ogni eventuale controversia derivante dall'applicazione del contratto dovrà essere interessato il Foro competente di Roma.

Roma, \_\_\_\_\_

FONDO DI ASSISTENZA PER IL  
PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO  
IL DIRIGENTE DELEGATO Pro-tempore

L'IMPRESA

# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244 )

---

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile l'Impresa dichiara espressamente di avere preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del contratto ed in particolare quelle contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 36, nonché negli allegati Capitolati.

Roma, \_\_\_\_\_

L'IMPRESA